MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 2-bis

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

La realizzazione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), puo' essere effettuata anche tramite gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584. Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonche' delle opere infrastrutturali strettamente connesse e funzionali alla ristrutturazione degli impianti esistenti per l'adeguamento alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il parere del Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi del regio-decreto 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e' espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire due miliardi e dalla commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire due miliardi. Il mutuo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' concesso con le medesime modalita' anche ai comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' affidato o abbiano in corso di affidamento la costruzione e la gestione dell'impianto inserito nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 1. Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere direttamente al CONI il relativo mutuo per l'importo ammesso al contributo statale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Versione in vigore dal 7 marzo 1987, non più in vigore dal 3 aprile 2021 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico

Estremi	Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-costruzione-o-l-ammodernamento-di-impianti/art-2-bis-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it